

**CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE**

**MISERICORDIE D'ITALIA**

**Commissione per la redazione**

**dello Statuto**

**Relazione conclusiva del Presidente**

**I. Considerazioni preliminari**

La Commissione composta dai Confratelli Mauro Giovannelli, Maria Pia Bertolucci, Alvise Revedin, Paolo Sanchini Alceste Santuari, Emanuele Spina e Filippo Toccafondi sottoscrisse in data 7 dicembre 2010, dopo un confronto iniziato il 20 luglio 2010 e protratto nel corso di diverse riunioni, un documento conclusivo nel quale esprimeva le linee guida per il rinnovo dello Statuto della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, articolato in sei capitoli fondamentali.

La Commissione era nata da una iniziativa della stessa Confederazione che, raccogliendo l'appello della Conferenza Episcopale Toscana e del suo Presidente, l'Arcivescovo di Firenze, a ritrovare la massima unit  di fronte ad alcuni sintomi di disgregazione in atto, aveva individuato, anche nell'organizzazione statutaria, a cui era seguito l'attuale assetto complessivo, una delle possibili cause delle difficolt  riscontrate.

Il documento finale veniva inoltrato oltre che alla Confederazione Nazionale e alla Conferenza Episcopale Toscana, anche alle Misericordie di Firenze e di Rifredi, che risultavano compartecipi di una iniziativa tendente a costituire un aggregato associativo parallelo

alla Confederazione Nazionale.

Tale documento concludeva con un appello all'unità, sottolineando i pericoli del frazionismo e richiamava la responsabilità di tutti perché una Confederazione unita e rinnovata operasse per rappresentare a livello nazionale il movimento delle Misericordie, costituito da realtà associative locali anche di storica risalenza ed operanti nei servizi di assistenza alla persona, diffuse in tutto il territorio nazionale.

La relazione conclusiva sottolineava la centralità e storicità dell'ispirazione cristiana nella vita delle Misericordie locali e dell'intero movimento e, chiedendo di rafforzare quell'ispirazione, proponeva che essa fosse il centro della fecondità e del rinnovamento della Confederazione.

Autonomia degli associati, rappresentanza generale della Confederazione senza sostanziali funzioni operative, democrazia e partecipazione negli organi confederali, aggregazioni territoriali per una rappresentanza delle Misericordie anche a livello regionale e zonale, compartecipazione e trasparenza del finanziamento, giurisdizione domestica, rinnovamento ed incompatibilità nelle cariche confederali erano, in sintesi, le linee indicate nel documento conclusivo.

A quella relazione seguiva un ampio dibattito negli organi statutari della Confederazione, che generava una mozione conclusiva dell'Assemblea generale delle Misericordie tenutasi a Montecatini il 16 aprile 2011, preceduta da una riunione del Consiglio Nazionale del giorno 15 aprile 2011, nella quale veniva nominata una Commissione

di 13 membri con il compito di elaborare una bozza di Statuto della Confederazione da portare poi al vaglio e all'approvazione del Consiglio Nazionale.

La Commissione Statutaria, come indicava il Presidente della Confederazione nella Sua del 19 aprile 2011, era espressione dell'ampio movimento delle Misericordie, che – insieme ad alcune presenze più specificatamente tecniche – voleva rappresentare le diverse sensibilità avvertite nel movimento ed insieme dare spazio a realtà regionali differenti, dove le Associazioni di Misericordia hanno attecchito e prosperato negli ultimi decenni.

La Commissione, composta da Mauro Giovannelli, Maria Pia Bertolucci, Andrea Cavaciocchi, Giuseppe De Stefano, Israel De Vito, Andrea Del Bianco, Roberto Monciatti, Stefano Ragghianti, Alvisè Revedin, Pasquale Ribecco, Paolo Sanchini, Maria Grazia Scatà e Filippo Toccafondi, si è riunita la prima volta in data 12 maggio 2011, nella sede della Confederazione a Firenze, ha lavorato in Sottocommissioni per tutto il periodo successivo, tranne la sospensione del mese di agosto, ed ha continuato i suoi lavori nella sede di Roma della stessa Confederazione in data 28 settembre 2011 e li ha conclusi a Firenze il giorno 11 ottobre 2011.

Secondo il mandato ricevuto, la Commissione rimette nella mani del Consiglio Nazionale la bozza di Statuto che alla presente si allega.

## **II. Linee direttive di elaborazione dello Statuto**

La Commissione ha ampiamente valutato e discusso le conclusioni elaborate nella relazione conclusiva della Commissione di studio di

cui avanti si è detto.

Ne ha unanimemente condiviso le considerazioni sul processo disgregativo in atto e ha avvertito la necessità di mettere fine al frazionismo per recuperare una unità reale che rilanci il movimento delle Misericordie a livello locale e nazionale.

La conclusione si impone sia per la presenza di realtà locali vive e in piena operatività, sia per la necessità che l'assistenza alle persone si ispiri alla carità cristiana, ritrovando unità nelle sue radici storiche.

Tali esigenze sono sollecitate dal rispetto della dignità delle persone e dalla forte domanda di assistenza, di solidarietà e di carità che esse reclamano ed infine dalla difficile situazione socio-economica che il Paese attraversa, nella quale si rende indispensabile, anche per la tenuta sociale, la presenza del volontariato, specialmente di ispirazione cristiana, nei servizi alla persona.

Del resto la storia della Nazione Italiana, di cui quest'anno si celebra il 150° anniversario dell'Unità, esalta il contributo delle opere cattoliche a costituire l'Italia unita e individua in esse uno dei principali fondamenti storici della solidarietà nazionale.

Di quelle opere è parte significativa anche il movimento delle Misericordie, nato a Firenze nel 1244, che ha operato efficientemente dal medioevo al risorgimento e poi nell'Italia unita dopo il 1861 fino ai giorni d'oggi.

La Commissione ha, quindi, largamente condiviso i punti fondamentali dell'elaborazione statutaria, che qui si vogliono sintetizzare:

1) Centralità dell'ispirazione cristiana della Confederazione (art. 1-2-3-4), come espressione del movimento di base, nato dalla carità e dalla misericordia cristiana. Conseguente impegno a perseguire nell'opera di rappresentanza istituzionale nazionale la promozione, nei settori di intervento, dei diritti alla vita, alla dignità umana e alla salute.

La presenza costante, anche negli organi statutari, del Correttore, quale assistente spirituale che, oltre a presiedere al culto, cura la formazione cristiana della Confederazione, costituisce la condizione di appartenenza e di verifica di fedeltà all'ispirazione.

Il Correttore, nominato dal Consiglio Nazionale, è scelto obbligatoriamente in un sacerdote indicato dalla Conferenza Episcopale Italiana, anche al fine di assicurare il collegamento della Confederazione con la Chiesa Italiana.

2) Caratterizzazione della Confederazione come strumento di rappresentanza generale degli interessi degli associati a livello centrale, con funzioni di stimolo e di collegamento, di promozione, di studio e di tutela senza fuorviare in attività o pratiche nei settori di intervento, che competono esclusivamente alle singole Misericordie, delle quali la Confederazione può operare solo il coordinamento, quando la richiesta di intervento parta dalle Pubbliche Autorità.

In questo quadro va letto il comma 3, punto n) dell'art. 3 della bozza, ove si enuncia la funzione consistente nella "*stipula, ove*

*richiesta, (di) accordi, convenzioni e contratti in nome e/o per conto degli Associati... ”.*

Si è reso necessario prevedere una tale funzione, soprattutto in esito alle gare di evidenza pubblica, che le amministrazioni dei settori sociale, sanitario e della protezione civile possono mettere in atto per l'aggiudicazione di servizi, che tradizionalmente le Misericordie locali hanno sempre esercitato, anche di loro primitiva iniziativa, quando tali servizi erano svincolati dalla riserva di competenza a favore dello Stato o degli enti territoriali.

Si sottolinea, tuttavia, che la presenza della Confederazione è solo in funzione di rappresentanza per conto delle Misericordie associate (similmente ad un Consorzio o Raggruppamento), che i servizi aggiudicati eserciteranno poi esclusivamente in proprio.

In definitiva il momento di rappresentanza associativa della Confederazione non sminuisce, anzi esalta l'Autonomia degli Associati, come soggetti originari che ne costituiscono il substrato e che liberamente hanno concorso alla nascita della Confederazione, mantenendo integra, nel quadro delle finalità di ispirazione cristiana, l'organizzazione statutaria, regolamentare e finanziaria.

3) Finanziamento della Confederazione. La Commissione ha facilmente condiviso l'idea che il finanziamento della Confederazione è la condizione per mantenere l'autonomia,

l'indipendenza e l'operatività della stessa.

Del resto una Confederazione più snella e meno operativa dovrebbe poter più facilmente prevedere l'entità delle risorse annuali, da rimettersi alla valutazione dell'Assemblea che approverà ogni anno il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Nazionale (art. 20, comma 3, lettera d). Lo stesso Consiglio Nazionale fisserà annualmente la quota associativa, per la quale lo Statuto detta solo il criterio generale di duplice ripartizione: una quota fissa uguale per tutti e una quota proporzionale determinata per scaglioni crescenti, tenendo conto del numero di Confratelli attivi e della capacità economica e patrimoniale di ogni singolo associato risultante dal bilancio annuale di esercizio (art. 13).

Nel formulare l'art. 13 dello Statuto, la Commissione intendeva riferirsi ai seguenti parametri:

a) per quanto concerne l'aspetto *economico*, al valore della produzione oppure al totale dei ricavi e proventi oppure, ancora, al totale delle entrate, a seconda delle concrete modalità di redazione del bilancio o del rendiconto delle singole associate (rispettivamente per chi redige il bilancio secondo lo schema del codice civile e delle direttive UE, chi redige il bilancio secondo il vecchio schema a "sezioni contrapposte" e chi, infine, redige un semplice rendiconto di entrate e uscite secondo i criteri di semplice "cassa");

b) per quanto concerne l'aspetto *patrimoniale*, al valore

contabile del patrimonio netto oppure al valore del totale dell'attivo patrimoniale sempre secondo la distinzione tra soggetti redigenti il bilancio (in senso tecnico) e soggetti che redigono semplice "rendiconto" di entrate/uscite.

La Commissione, con l'occasione, ha auspicato che le associazioni socie – pur nell'ambito della propria autonomia e responsabilità – adottino, il più possibile, schemi omogenei di documenti contabili e, sempre nei limiti del possibile, adottino criteri e principi contabili omogenei.

Non si è, invece, fatto cenno al criterio di riscossione delle quote associative, che quindi è rimesso alla libera determinazione del Consiglio Nazionale, che adotterà i sistemi più idonei ad assicurare la migliore certezza degli incassi.

4) Il governo della Confederazione è stato ripartito, secondo lo schema prefigurato nello Statuto vigente, tra Consiglio Nazionale, Consiglio di Presidenza e Presidente.

Il Presidente dovrebbe essere eletto direttamente dall'Assemblea Nazionale e far parte del Consiglio Nazionale.

La composizione numerica del Consiglio Nazionale è stata ridotta a 15 membri eletti, più il Presidente, il Presidente della Consociazione Frates ed il Correttore, quest'ultimo senza voto deliberativo.

Non sono previsti altri membri nominati, designati o di diritto, sembrando l'eventuale criterio non omogeneo (esempio: alcuni Presidenti di Federazione Regionale), perché gli organismi

autonomi non sono stati costituiti e non saranno, comunque, presumibilmente presenti in tutto il territorio nazionale.

Dei 15 membri eletti, per il numero di 10 si è fatto riferimento al suffragio universale diretto da esercitare nell'Assemblea Nazionale e, per il numero di 5 alla rappresentanza regionale o interregionale.

Sarà necessario, tuttavia, che dopo l'approvazione del nuovo Statuto da parte dell'Assemblea degli Associati, il Consiglio Nazionale approvi il regolamento elettorale, su cui dovrà farsi molta attenzione. Dovrà essere garantita, da un lato, trasparenza e democrazia effettiva, dall'altro, dovrà essere evitata la supremazia dei gruppi interni più forti (organismi regionali, lobby consolidate ecc.), assicurando che cinque dei suoi membri rappresentino la componente federale e/o locale.

Lo Statuto ha inteso garantire una democrazia effettiva anche limitando la delega a terzi, nel doppio senso di consentirla solo a favore di un altro socio dell'Associazione, che non sia il legale rappresentante, o al solo rappresentante legale di altra Associazione, purché non faccia parte degli organi confederali.

Ogni delegato non potrà, comunque, essere portatore di più di una delega.

Inoltre lo Statuto tende ad affidare il potere regolamentare relativo alla esecuzione dello Statuto all'Assemblea degli Associati e a limitare l'esercizio di tale potere a favore del Consiglio Nazionale solo per quanto si riferisce al regolamento

elettorale ed ai regolamenti di organizzazione, al fine di non correre il rischio di snaturare i contenuti più rilevanti delle norme statutarie.

5) Organi di controllo, di garanzia e di giurisdizione domestica.

Accanto alla funzione di controllo sulle operazioni amministrative e sulla correttezza di bilancio, demandate ai revisori dei conti, è individuato come organo di giurisdizione interna il Collegio dei Proviviri. Esso deciderà oltre che sulle questioni in materia di eleggibilità e compatibilità dei membri degli organi confederali, su tutte le controversie interne alla Confederazione, tra Confederazione ed Associati, tra singoli associati tra di loro, tra Confederazione e Federazioni Regionali, tra articolazione decentrate tra di loro.

Lo Statuto ha introdotto, infine, un organo nuovo denominato Consiglio dei Saggi.

Esso nasce dal suggerimento della Commissione di studio di individuare un organo di vertice della Confederazione, composto da pochi autorevoli esponenti (in numero di tre) scelti dall'Assemblea Nazionale tra persone che rappresentino i più qualificati e autorevoli esponenti del Movimento delle Misericordie.

Il Consiglio dei Saggi, quale organo supremo, dovrà presiedere essenzialmente alla salvaguardia dei principi ispiratori del Movimento delle Misericordie, quali risultano dal testo dello Statuto, dalla prassi consolidata e dalla dottrina della Chiesa

Cattolica, a cui le Misericordie si sono storicamente ispirate e a cui dovranno continuare ad attingere.

I compiti del Consiglio dei Saggi sono così limitati ai c.d. grandi eventi che interessano la vita della Confederazione, individuati nel giudizio di compatibilità degli atti degli associati con i principi informatori del Movimento e con lo Statuto, nell'esame degli Statuti delle federazioni regionali e dei Comitati zonali, nel controllo di compatibilità degli atti delle articolazioni decentrate, nell'espressione di pareri, indirizzi e raccomandazioni per richiamare al rispetto dei principi fondanti del Movimento delle Misericordie.

6) Incompatibilità ed ineleggibilità dei componenti degli organi confederali.

La Commissione ha inteso suggerire l'opportunità di un periodico rinnovamento della Confederazione, prevedendo che il mandato di rappresentanza in tutti gli organi, ad esclusione del Consiglio dei Saggi, sia limitato ad un doppio mandato (il primo ed una sola eventuale rielezione).

Si potrà così perdere l'apporto di figure rappresentative e carismatiche, le quali possono avere ben esercitato il doppio mandato, ma è prevalsa l'idea che bisogna dare preferenza al valore del rinnovamento e ad evitare presenze troppo prolungate nelle cariche, che sono spesso produttrici di incrostazioni, di formazione di lobby interne, di centri di potere, di eccessiva affezione alla carica, di esclusione anche

autoindotta di energie nuove e vitali.

Anche il criterio dell'incompatibilità delle cariche elettive Confederali con incarichi politici ed istituzionali, fatta eccezione per quelli conseguenti all'esercizio del mandato, nonché con quelli che possono configurare un conflitto d'interesse, da valutare, caso per caso, dal Consiglio dei Saggi, contribuisce alla trasparenza ed evita conflitti non apprezzati dalla stessa opinione pubblica associativa.

#### 7) Il tema delle articolazioni decentrate della Confederazione.

Gli argomenti fin qui trattati sono stati sostanzialmente condivisi da tutti i componenti la Commissione, pur con qualche differenziazione non solo formale, ma in ordine alla quale è stato possibile ritrovare la composizione risultante dal testo trasmesso.

La Commissione ha dedicato, poi, particolare attenzione e approfondite discussioni al tema del decentramento confederale, rappresentato dalle federazioni regionali e dai comitati zonali, eventualmente da costituire per aree territoriali omogenee.

La questione del decentramento, benché non prevista nello Statuto vigente, risulta aver costituito punto significativo di dibattito interno negli organi della Confederazione e presso le stesse Misericordie associate.

Esso peraltro trova nella realtà effettuale la sua presenza, sia a livello regionale (vedi la Federazione Toscana), sia a quello

zonale (i vari coordinamenti territoriali).

Ha rappresentato e rappresenta il punto di maggior differenziazione e dalla sua configurazione ha preso spunto il movimento secessionista, che è assolutamente indispensabile superare.

Del resto sulla necessità di un'articolazione periferica della Confederazione tutti i membri della Commissione hanno convenuto.

Essa è resa opportuna dalla crescita del movimento nel suo complesso con la costituzione di Misericordie nelle Regioni del Sud Italia e, comunque, in Regioni diverse dalla Toscana, dove esso ha avuto origine ed ha prosperato.

Un movimento di rappresentanza unitaria soprattutto a livello regionale si rende opportuno per interloquire con i poteri pubblici locali, titolari delle funzioni in materie (vedi assistenza e sanità in primo luogo), in cui essenzialmente agiscono le Misericordie e per sollevare la Confederazione da compiti molteplici e diffusi in sede periferica, ove operano una legislazione diversa, soggetti pubblici diversi e criteri e metodi di affidamento dei servizi almeno in parte differenti.

La proliferazione delle iniziative della Confederazione in sede periferica è quella che più di tutte aumenta il rischio di spostare le funzioni del soggetto nazionale da quelle proprie (di rappresentanza, di sollecitazione, di studio ecc.) a quelle improprie di carattere operativo e gestionale.

Sul tipo di decentramento da prefigurare, invece, la Commissione non ha trovato un accordo unanime.

Si sono, infatti, confrontate due ipotesi:

quella dell'autonomia piena (giuridica, organizzativa, di gestione patrimoniale e finanziaria) e quella delle federazioni e dei comitati zonali quali organi della Confederazione.

Il punto di differenza è evidente.

Nel primo caso l'aggregazione periferica si autorganizza ed opera in via autonoma, essendo tenuta a rispettare solo i principi generali e le funzioni ad essa assegnate dallo Statuto.

Il controllo sugli Statuti e sugli atti generali è un controllo di solo merito, teso a verificare la conformità dell'operato ai principi del movimento e alle linee di fondo dettate dallo Statuto confederale.

La sanzione, in caso di violazione, è il richiamo ad adeguarsi e, in caso di persistenza, la fuoriuscita dal sistema confederale.

Gli atti sono imputati direttamente alle organizzazioni periferiche e non riverberano gli effetti sulla Confederazione.

Il modello delle Federazioni organo, invece, si articola inevitabilmente in una minor autonomia (pur avendo anch'essa importanti caratteristiche), presuppone un'organizzazione periferica più omogenea, perché essa si dovrebbe muovere su schemi statutari elaborati, almeno nelle linee fondamentali, dalla Confederazione.

Gli effetti degli atti, proprio per la configurazione di un sistema

di rappresentanza a cascata, si producono sulla Confederazione, con la necessità di operare un controllo diffuso sulla legittimità degli atti delle articolazioni periferiche e anche sul merito delle scelte.

I compiti della Confederazione si moltiplicherebbero nell'intento di assicurare omogeneità di azione al sistema e di evitare effetti indesiderati o, comunque, anche economicamente, onerosi.

Anche il finanziamento del decentramento dovrebbe avvenire dall'alto, tramite attribuzione di quote di bilancio definite, in relazione ai compiti e alla operatività delle organizzazioni di periferia.

La prima ipotesi, quella che chiameremo dell'autonomia più ampia, ha largamente prevalso tra i membri della Commissione ed è quella che risulta dall'elaborazione della bozza di Statuto che si sottopone all'attenzione del Consiglio Nazionale della Confederazione.

Il ragionamento di fondo che sta alla base della scelta si svolge anche sulla considerazione che in un sistema decentrato come quello dell'organizzazione dello stato italiano si affermano sempre di più autonomia e decentramento, riparto di compiti e di funzioni per materie esclusive, con la riduzione delle funzioni concorrenti, spesso foriere di conflitti, fino al recente affermarsi del fenomeno del Federalismo (di per sé non univoco, perché si presta ad interpretazioni e a valutazioni

diverse), ma caratterizzato dalla rivendicazione di funzioni esclusive a livello decentrato. In questo sistema per la Confederazione sarebbe difficilmente ipotizzabile un'organizzazione basata su un'autonomia debole, su controlli diffusi, sul necessario riverbero verso la Confederazione degli effetti giuridici ed economici di tutti gli atti.

Del resto è stata considerazione ampiamente condivisa che l'unità data dall'autonomia e dalla sentita adesione ad un sistema (quello Confederale) in cui tutti si riconoscono, rende tale unità più effettiva, più libera e più duratura e rafforza l'intero movimento delle Misericordie.

Qualche preoccupazione generale all'interno della Commissione che alcune federazioni regionali potessero sorgere deboli ed incapaci di operare senza consistenti supporti dal Centro è stata fugata da quasi tutti i rappresentanti delle Misericordie non toscane e rappresenta un segno di fiducia nella forza della periferia di autorganizzarsi, senza, comunque, che ad essa venga meno la collaborazione, il supporto e l'esperienza della Confederazione Nazionale.

Nè si deve avere eccessiva preoccupazione che un'accentuata autonomia, accompagnata anche da una soggettività più strutturata fino al riconoscimento pubblico, generi iniziative non condivise e tentativi di fuga in avanti.

L'unità del movimento è affidata alla responsabilità dei soggetti federati e dei loro rappresentanti e su di essa occorre

contare.

Il movimento tuttavia non è senza difesa, potendo sanzionare, fino alla fuoriuscita, deviazioni incompatibili con l'ispirazione, la storia e l'operatività delle Misericordie.

Tutti, comunque, hanno condiviso l'idea che solo la sperimentazione effettiva e il tempo diranno se l'impostazione statutaria è stata corretta e ha dato frutti.

Gli articoli dedicati al decentramento sono l'art. 9, e gli articoli dal 44 al 49.

Essi ribadiscono i principi del decentramento, della sua autonomia e della libera partecipazione degli associati.

Le federazioni hanno configurazione regionale (o Provinciale per le Province di Trento e Bolzano) e si costituiscono nel territorio di una regione, quando lo richiedono la maggioranza qualificata (tre/quarti) delle Associazioni di Misericordia presenti nella Regione.

L'adesione non è obbligatoria, ma viene espresso comunque il divieto di costituire nella stessa Regione più di una federazione regionale.

Le funzioni da svolgere sono definite dallo Statuto e non possono prevaricarne i limiti (art. 47).

I controlli, come si è evidenziato, sono di merito circa la compatibilità con i principi generali di ispirazione del movimento delle Misericordie e riguardano gli Statuti e gli accordi stipulati in nome e per conto degli Associati.

Essi sono esercitati dal Consiglio dei Saggi e danno luogo rispettivamente alla dichiarazione di conformità o non conformità dello Statuto e ad un suo eventuale rinvio per le modifiche, nonché alla mancata approvazione dell'accordo.

La rilevanza territoriale dei comitati zonali è rimessa alla valutazione dei singoli associati e risponde sostanzialmente all'organizzazione pubblica dei servizi erogati.

Anche la loro costituzione è facoltativa e quindi si pone solo a domanda.

Il controllo di compatibilità degli atti dei Comitati zonali è esercitato dal Consiglio dei Saggi.

8) Le norme finali dei titoli VII – VIII – IX – X.

L'elaborazione delle norme finali raccolti nei titoli: VII) Scioglimento del rapporto associativo; VIII) Estinzione, scioglimento e liquidazione dell'associazione, devoluzione dei beni; IX) Arbitrato; X) Regolamenti e norme di rinvio. Regolamento, norma transitoria e norma di rinvio.

Le parti relative alla rubrica dei titoli richiamati non hanno dato particolari problemi alla Commissione.

Si sottolinea, in specifico, la clausola devolutiva in caso di scioglimento che opera a favore di associazione con finalità analoghe, purché di ispirazione cristiana.

L'art. 57 prevede, poi, la possibilità di ricorso al procedimento dell'arbitrato, con lodo irrituale, contro le decisioni del Collegio dei Probiviri e ad istanza della parte più diligente.

Infine la potestà Regolamentare, relativa all'esecuzione dello Statuto è rimessa all'Assemblea Nazionale, perché esso non corra il rischio di essere snaturato. Il Consiglio Nazionale invece approva il regolamento elettorale ed i regolamenti di organizzazione.

### **III. Considerazioni finali**

La Commissione rimette alla valutazione conclusiva del Consiglio Nazionale della Confederazione e poi all'Assemblea Nazionale degli Associati la bozza di Statuto che consegna.

Il lavoro di elaborazione, non breve e si ritiene non superficiale, è stato frutto di un confronto ampio ed articolato, che ha tenuto presente esclusivamente le necessità del Movimento delle Misericordie e della Confederazione che lo deve rappresentare.

A tale lavoro hanno partecipato con impegno diligente e costruttivo tutti i componenti della Commissione.

L'obbiettivo è stato quello di raggiungere, nel contesto di un ampio rinnovamento statutario, la massima unità delle Misericordie.

Essa è domandata dalla necessità del difficile momento storico che stiamo attraversando, con gravi problemi sociali ed economici da risolvere, che possono aggravare le condizioni delle persone e delle famiglie, ancor più bisognose di servizi sociali, come sono quelli erogati dalla carità, dalla misericordia e dal volontariato di ispirazione cristiana.

L'unità è domandata dall'Episcopato Toscano espressione del territorio ove più antica e diffusa è la presenza del Movimento delle Misericordie e condivisa dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Gli organi della Confederazione, ad avviso della Commissione, dovrebbero spingere con celerità, senza paure e senza ulteriori dilazioni verso l'ampio rinnovamento statutario suggerito, mostrando coraggio e fiducia nella potenzialità dell'associazionismo di Misericordia, consapevoli che solo l'effettiva sperimentazione e il tempo diranno della bontà o meno delle scelte operate, frutto comunque di un serio e meditato lavoro.

Sorreggerà gli organi della Confederazione ed i singoli associati la convinta fiducia nell'assistenza della Divina Provvidenza, che anche per intercessione di Maria, storicamente invocata come Madre della Misericordia, non mancherà di stendere protezione e grazie diffuse sull'azione del movimento, come sempre sono state assicurate nei secoli.

Il rinnovamento statutario dovrà produrre lo scioglimento delle aggregazioni nate dalla secessione e il ritorno di tutte le Misericordie nell'unica casa comune.

Anche il rinnovamento della rappresentanza che lo Statuto assicura, sia pure a regime, ma che potrà cominciare ad essere attuato secondo una prudente valutazione, dovrà favorire l'unità e non la scindibilità del movimento.

A quanti opereranno con cuore sincero e con buone intenzioni per il raggiungimento di questi obiettivi, Dio ne renda merito.

La relazione sottoscritta dal Presidente della Commissione, con l'allegata bozza di Statuto, è redatta in tre originali, di cui uno (insieme ai verbali delle riunioni) trattenuto nella Segreteria, uno inviato al Presidente della Confederazione e uno all'Arcivescovo di Firenze, nella sua qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Toscana.

Firenze, 18 ottobre 2011, festività di San Luca Evangelista.

Mauro Giovannelli

